



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Padre A.M. TANNIOIA”
Via XXIV Maggio, 62 – 70033 CORATO (BA) Tel. 080/8721097 – Fax 080/3580035 – C.F.83002250724
Sez.Staccata: Via Madonna delle Grazie, 1 – RUVO di PUGLIA Tel./fax:080/3628299
e-mail: batd09000L@istruzione.it sito: www.itctannoia.gov.it Pec: batd09000L@pec.istruzione.it

Peor. N. 291/C14

Corato, 15/01/2020

All’Albo
Al Sito

REGOLAMENTO

Disciplina per l’individuazione di esperti per lo svolgimento di attività e insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa e di altre figure di supporto per la realizzazione delle azioni co-finanziate dai Fondi Europei

(Approvato dal Consiglio di Istituto il 25/11/2019 con delibera n. 136)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.”

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;”

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti esterni all'istituzione scolastica per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018.

Art. 2 – Presupposti generali per la stipula dei contratti

È fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L'istituzione scolastica può conferire incarichi di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- b) l'amministrazione, prima di avviare la procedura finalizzata alla stipula del contratto, deve manifestare la sua volontà e le ragioni che la legittimano attraverso apposita determina a contrarre;
- c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) non è ammesso il rinnovo mentre l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- g) i compensi previsti devono trovare completa copertura nei fondi appositamente a ciò destinati.

Art. 3 – Procedure per l'individuazione degli esperti per lo svolgimento di particolari attività e insegnamenti

Prima di procedere all'individuazione di professionalità esterne, il dirigente scolastico, tenendo conto delle mansioni esigibili, è tenuto a verificare prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale interno in servizio nella scuola e, se del caso, presso altre istituzioni scolastiche. La procedura prende avvio mediante avviso interno pubblicato sul sito istituzionale e diramato alle altre istituzioni scolastiche attraverso i canali di posta telematica.

Ove ne ravvisi l'opportunità, la verifica della possibilità di fare ricorso a personale in servizio presso la scuola o presso altre scuole può avvenire contestualmente alla ricerca di personale esterno. In tale ipotesi sarà adottata la procedura ad evidenza pubblica.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;

- d) modalità di realizzazione del medesimo;
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione nonché tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- g) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione non inferiore a quindici giorni, salvo casi di particolare urgenza;
- h) le modalità di presentazione delle istanze/offerte;
- i) termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- j) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione alle procedure comparative

Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 5 – Valutazione delle istanze

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione delle istanze/offerte pervenute e dei relativi *curricula* avvalendosi, eventualmente, del supporto di commissioni appositamente costituite alla scadenza del termine previsto per la partecipazione alla procedura selettiva.

La valutazione terrà conto degli indicatori esplicitati nella procedura di selezione e dei relativi punteggi, fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Gli indicatori per la valutazione dei curricula saranno definiti sulla base dei seguenti elementi di carattere generale che saranno declinati, in ciascun avviso/lettera di invito, in relazione alla specificità dell'attività da

svolgere:

- a) titoli culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso alla procedura (es. master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza (presso università, istituzioni scolastiche, enti di formazione accreditati) nel settore di riferimento;
- c) esperienza lavorativa (presso PP.AA., soggetti privati) nel settore di riferimento;
- d) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- e) corsi di aggiornamento frequentati afferenti al settore di riferimento;
- f) certificazioni linguistiche e/o informatiche coerenti con il settore di riferimento;
- g) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- h) competenze relazionali e comunicative;
- i) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da espletare.

Al fine di consentire la valutazione degli elementi di cui ai punti g) e h), l'avviso può prevedere lo svolgimento di colloqui nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

L'avviso pubblico dovrà, altresì, prevedere i criteri di priorità nell'individuazione in caso di parità di punteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà, inoltre, individuare un punteggio minimo per l'accesso all'incarico oltre a eventuali criteri di rotazione.

Nell'ipotesi di selezione contestuale di esperti interni ed esterni, l'avviso dovrà riportare la precisazione che in presenza di disponibilità di professionalità interne all'istituzione scolastica, l'incarico sarà conferito con priorità al personale interno, fermo restando il possesso del punteggio minimo per l'accesso, ove previsto.

Art. 6 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

In esito alla valutazione delle istanze e curricula pervenuti, il dirigente scolastico pubblicherà all'albo la graduatoria provvisoria riconoscendo a ciascun interessato un termine non inferiore a cinque giorni per proporre eventuale reclamo scritto. In assenza di reclami o definiti gli stessi, il dirigente scolastico pubblicherà all'albo la graduatoria definitiva con la contestuale, di norma, individuazione dell'esperto con il quale stipulare il contratto di prestazione d'opera.

Art. 7 - Esclusioni

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 8 - Tipologie contrattuali

Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, il dirigente scolastico, sulla base della graduatoria, conferisce alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 12 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs.165/2001.

Più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

Art. 9 – Contenuto e forma del contratto d'opera

Con l'esperto esterno individuato a seguito di procedura selettiva comparativa, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- individuazione delle Parti contraenti;
- oggetto della collaborazione ovvero descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- numero di ore e durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- obblighi delle parti contraenti;
- corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- possibilità di recesso anticipato, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- obblighi di copertura assicurativa per infortuni e RC verso terzi;
- previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 10 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Il contratto non può essere rinnovato né tacitamente né espressamente.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 12 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017 e il compenso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza, fatto salvo l'obbligo del risarcimento danni.

Art. 14 - Interventi di esperti a titolo gratuito

Nell'ipotesi di esperti che partecipano a titolo gratuito alla realizzazione di attività e progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF, il dirigente scolastico è tenuto, in ogni caso, a verificare la qualificazione culturale e professionale mediante acquisizione del curriculum vitae.

Con tali esperti dovrà essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

In ogni caso, dovrà essere garantita la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. verso terzi in relazione all'attività svolta.

Art. 15 – Incarichi nei progetti PON e POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regionale, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

In ogni caso, il tutor, il facilitatore, il referente per la valutazione e le altre figure di supporto al coordinamento e alla gestione dei progetti finanziati con fondi europei sono individuati tra il personale docente e non docente in servizio presso l'Istituzione scolastica.

L'individuazione di tali figure deve avvenire a seguito di avviso interno rivolto al personale docente/non docente in servizio presso l'istituzione scolastica.

Nell'avviso di selezione interna sono riportati in modo chiaro e trasparente gli indicatori per la valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti con i relativi punteggi.

Per la funzione di tutor, nella valutazione delle istanze, particolare premialità è riconosciuta a coloro che hanno partecipato, in fase di presentazione della candidatura, alla progettazione dell'azione formativa.

Per tutte le figure interne di supporto, compresi i tutor, l'avviso interno dovrà prevedere la valorizzazione delle competenze professionali e culturali coerenti con l'azione formativa da realizzare.

A parità di punteggio sarà selezionato il più giovane anagraficamente.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione del personale docente alla realizzazione delle iniziative formative finanziate dai fondi europei e la conseguente maturazione di ulteriori competenze professionali, nell'attribuzione degli incarichi si segue il criterio della rotazione, laddove possibile. In particolare, nell'ipotesi di attivazione contemporanea di più azioni formative appartenenti anche a misure diverse del PON che devono

essere realizzate nel medesimo arco temporale, di norma, non è possibile attribuire alla stessa persona più di due incarichi anche se afferenti a funzioni diverse.

Al personale individuato sarà conferito apposito incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno all'Istituzione Scolastica che effettua prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

I compensi saranno corrisposti a conclusione dell'attività oggetto dell'incarico, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti. A tal fine, è previsto che i tutor e le altre figure di supporto presentino dettagliato timesheet e relazione finale sull'attività svolta.

I termini di pagamento, comunque pattuiti, nel caso di progetti finanziati con fondi europei, potranno subire variazioni a seguito della effettiva erogazione dei fondi comunitari senza nessuna responsabilità per il ritardo per l'Istituzione scolastica.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 17 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Nunzia TARANTINI